

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
1	Edilizia e immobiliare	21/03/2016	CATASTO, RETTIFICHE MOTIVATE (A.Iorio)	2
1	Urbanistica e ambiente	21/03/2016	VINCOLI IDROGEOLOGICI, STOP AL SILENZIO-ASSENSO	4
25	Urbanistica e ambiente	21/03/2016	AI PRIVATI L'INIZIATIVA SUL DANNO AMBIENTALE	6
12	Lavoro e welfare	19/03/2016	IL COSTO DEL LAVORO CALA DELLO 0,8% (C.Tucci)	7
1	Economia e fisco	21/03/2016	AUTHORITY, ALLE IMPRESE COSTANO 410 MILIONI (V.Uva)	8
Testata: LA STAMPA				
23	Economia e fisco	21/03/2016	TASSE LOCALI, IN TRE ANNI 7 MILIARDI DI EURO IN PIU'	10
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
.	Appalti e lavori pubblici	21/03/2016	NUOVO CODICE, CON LE COMMISSIONI GIUDICATRICI ESTERNE RISCHIO ESPLOSIONE DEI COSTI DI GARA	11
.	Appalti e lavori pubblici	21/03/2016	NUOVO CODICE/2. AVVALIMENTO: L'ENTE APPALTANTE PUO' VIETARLO PER ALCUNI "COMPITI ESSENZIALI" INDICATI NEL BANDO	13
Testata: ITALIA OGGI SETTE				
I	Appalti e lavori pubblici	21/03/2016	APPALTI, PUNTO E A CAPO (R.Miliacca)	15
Testata: LA REPUBBLICA - INSERTO AFFARI&FINANZA				
1	Economia e fisco	21/03/2016	AIUTI ALLE IMPRESE, TORNANO I SOLDI ONLINE C'E' IL MANUALE PER RICHIEDERLI (C.Benna)	16
Testata: QUOTIDIANO IMMOBILIA RE ON LINE				
.	Cronache Ance	21/03/2016	DE ALBERTIS (ANCE): SCOMMETTIAMO SULL'ITALIA	18

ACCERTAMENTO

Rettifiche catastali sempre da motivare

Gli accertamenti catastali sono a rischio di nullità se non vengono adeguatamente motivati: è questo il principio ormai co-

stante che emerge dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, chiamata spesso, negli ultimi tempi, ad affrontare cause legate alle rettifiche operate dalla ex agenzia del Territorio. In più occasioni è stata ribadita dai giudici la necessità di esposizioni non schematiche.

► pagina 21

Accertamento. Stretta della giurisprudenza di legittimità e di merito: bocciate le esposizioni schematiche

Catasto, rettifiche motivate

Nulli gli atti che non indicano gli immobili comparabili o i lavori eseguiti

Antonio Iorio

Accertamenti catastali a rischio di nullità se non adeguatamente motivati: è il principio ormai costante che emerge dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, chiamata spesso, negli ultimi tempi, ad affrontare cause legate alle rettifiche operate dalla ex agenzia del Territorio.

Il classamento di un immobile è necessario per l'attribuzione della rendita catastale, che di fatto, esprime il valore di ogni unità. A questo fine, occorre considerare sia le singole caratteristiche dell'immobile (come ad esempio la dimensione, l'epoca di costruzione, la struttura e la dotazione impiantistica, la qualità e lo stato edilizio, la presenza di pertinenze comuni o esclusive, il livello di piano), sia il contesto in cui è ubicato (riscontrando il grado di urbanizzazione dell'area circostante, la presenza di infrastrutture o la vicinanza alle principali vie di comunicazione). In sintesi dunque, ogni unità immobiliare è qualificata con una determinata

categoria e, in relazione alla "qualità" dell'immobile, con una specifica classe.

Per ogni Comune è stabilita una tariffa per ogni classe che, moltiplicata per la dimensione del fabbricato (vano, metro quadrato o metro cubo) dà la rendita catastale. Gli uffici, per "aggiornare" questo valore possono rettificare la rendita sia di un singolo immobile, sia di tutte le unità presenti in un determinato quartiere o zona. Le cause che rendono necessario un riclassamento sono riconducibili a due categorie:

- 1 la variazione subita dalla microzona comunale in cui è ubicato l'immobile, come ad esempio il miglioramento della viabilità, la realizzazione di scuole, ospedali;
- 2 l'esecuzione di opere a cura del possessore, volte alla ristrutturazione del fabbricato.

Per la Cassazione (sentenza 6593/2015), a prescindere dall'impulso che ha dato avvio alla procedura di classamento, questa attività è (e resta) una procedura «individuale», che va effettuata considerando i fattori posizionali ed edilizi pertinenti a ciascuna

unità immobiliare. Si tratta così di un unico criterio che consente di identificare il «parametro globale di apprezzamento» del fabbricato stesso.

Gli atti di accertamento catastali, sebbene possano dipendere da vari fattori, spesso riportano una motivazione sintetica e schematica che difficilmente risponde ai requisiti minimi per la validità dell'atto.

La Suprema corte ha da tempo dichiarato la nullità degli atti privi di motivazione poiché questa ha carattere sostanziale e non solo formale: non si tratta infatti di un elemento utile solo a provocare la difesa del contribuente, ma circo-scrive l'eventuale successivo giudizio (sentenza 20251/2015). La Ctr di Milano, sezione staccata di Brescia (sentenza 1043/67/2016), in virtù di questo principio, ha affermato che la motivazione "integrata" nella costituzione dell'ufficio, quindi dopo l'emissione dell'avviso di accertamento, non consente al contribuente di difendersi e pertanto l'atto è nullo (in questo senso anche Ctp Milano, sentenza 1419/12/2016).

Per la Ctr di Roma (sentenza 1075/21/16), non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento che faccia riferimento a un generico scostamento del valore dell'immobile ovvero a non precisate opere edilizie eseguite.

Occorre così che il provvedimento, per garantire il diritto di difesa, contenga:

- 1 la menzione dei rapporti tra valore di mercato e catastale nella microzona di riferimento, qualora la modifica sia stata avviata su richiesta del Comune;
- 2 l'indicazione delle trasformazioni edilizie;
- 3 l'indicazione dei fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li rendono simili all'unità oggetto di riclassamento, quando l'atto sia conseguente a un aggiornamento o a un'incongruità rispetto ad altri immobili (sentenza 23247/2014).

Il contribuente quindi, dovrà comprendere i motivi della variazione eseguita dall'ufficio, per riscontrarne la correttezza ed eventualmente decidere di ricorrere al giudice tributario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In sintesi**IL CLASSAMENTO DELL'IMMOBILE**

- La rendita catastale esprime il valore del fabbricato, considerando sia le caratteristiche proprie dello stesso, sia il contesto nel quale è ubicato, usando anche criteri comparativi. Ogni Comune è suddiviso in zone censuarie, a ciascuna delle quali sono attribuite una o più tariffe delle diverse classi che possono essere attribuite agli immobili presenti
- L'ufficio potrebbe anche attribuire una rendita dopo aver eseguito una perizia-sopralluogo

LA MOTIVAZIONE

- Dall'atto si devono evincere gli elementi sui quali l'ufficio ha fondato la rettifica
- Se è stata eseguita anche una valutazione comparativa occorre che siano individuati gli immobili-paragone e ove sia fatto riferimento a un altro atto, questo dovrebbe essere allegato
- Il contribuente deve poter «agevolmente» riscontrare la correttezza dei dati e dell'iter seguito. Il provvedimento che non sia adeguatamente motivato è nullo

IL RICORSO

- Gli accertamenti catastali dal 1° gennaio 2016 sono divenuti atti reclamabili e pertanto, per i ricorsi presentati oltre questa data, occorrerà attendere i 90 giorni previsti per la fase di mediazione, prima della costituzione in giudizio

LA DIFESA

- Innanzitutto occorre verificare se è stato assolto l'obbligo di motivazione poiché l'eventuale vizio va rilevato nel ricorso introduttivo e l'ufficio non può integrare o sanarlo in sede di costituzione in giudizio.
- Se i dati sono sufficientemente chiari, occorre verificarne la correttezza e nel caso difendersi sull'incongruità degli stessi rispetto alle caratteristiche del fabbricato

LA SOSPENSIONE CAUTELARE

- Trattandosi di un ricorso ordinario, il contribuente potrebbe richiedere - una volta costituito in giudizio - che sia disposta la sospensione degli effetti dell'atto.
- A questo fine, occorre che possa subire un danno nelle more del giudizio. È necessario così documentare tutte le maggiori spese cui è soggetto in conseguenza della nuova rendita attribuita e dimostrare che il sostenimento delle stesse può risultare eccessivamente gravoso

I termini. Dopo i lavori

Correzioni oltre i 12 mesi solamente con atti ad hoc

I proprietari di immobili sono obbligati a comunicare le modifiche usando procedure automatizzate, il cosiddetto software Docfa (Dm 701 del 19 aprile 1994). Il dichiarante deve proporre la rendita catastale, fornendo nel caso anche documentazione a supporto.

Entro 12 mesi dalla data di presentazione della variazione, l'ufficio può rettificare la rendita proposta dal contribuente (articolo 1, comma 3 del Dm 701/1994). Con la circolare 189/1996, l'ex agenzia del Territorio precisava che la decorrenza di questi termini, senza che ci siano state modifiche della rendita catastale da parte dell'ufficio, configura un silenzio assenso che rende definitiva la rendita. La circolare 7/2005, sempre dell'ex agenzia del Territorio, ha precisato che, entro gli stessi 12 mesi, deve essere notificato al contribuente il provvedimento di rettifica della rendita.

Non di rado, però, gli uffici rettificano anche oltre tale data la rendita proposta. La norma però prevede che in questa ipotesi serva un provvedimento specifico e motivato. In base al documento di prassi dell'ex agenzia del Territorio, l'attività accertativa dell'amministrazione può svolgersi in due fasi:

1 la verifica del classamento e della rendita proposta entro 12 mesi dalla loro attribuzione;

2 oltre questo termine, poiché la rendita diventa definitiva, l'Agenzia può procedere solo con un provvedimento in autotutela adeguatamente motivato.

A.I.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EDILIZIA

Vincoli idrogeologici: no al silenzio-assenso

I lavori edilizi su immobili in aree con vincolo idrogeologico non possono beneficiare del silenzio assenso, né di altre procedure semplificate.

A chiarire i limiti delle autorizzazioni nelle zone a rischio di frane e alluvioni (l'88% del nostro territorio) è il collegato ambientale, in vigore dal 2 febbraio. La legge richiede il nulla osta dell'Autorità preposta al vincolo prima di avviare i lavori.

► pagina 25

Collegato ambientale. Dal 2 febbraio eliminato ogni automatismo: necessario acquisire il parere preventivo dell'Autorità di tutela prima di avviare gli interventi

Vincoli idrogeologici, stop al silenzio-assenso

Più complesse le autorizzazioni per lavori nei territori a rischio frane e alluvioni (l'88% dei Comuni)

PAGINA A CURA DI
Federico Vanetti

Il Collegato ambientale (legge n. 221 del 28 dicembre 2015) introduce nuove procedure, più complesse, per mitigare il rischio idrogeologico, aspetto che interessa gran parte del territorio nazionale. In edilizia questo ha un impatto immediato perché nelle numerose zone soggette a questo vincolo le semplificazioni introdotte di recente sono applicabili in misura limitata.

Secondo un recente studio di Ispra (Dissesto idrogeologico in Italia - dicembre 2015), oltre l'88% dei Comuni è a rischio idrogeologico e questa problematica interessa quasi sette milioni di persone. A fronte di ripetuti tragici eventi accaduti negli ultimi decenni (frane e alluvioni), il legislatore è intervenuto a più riprese, rendendo obbligatoria per i Comuni la redazione dei Piani di assetto idrogeologico (legge n. 183/89), prevedendoli l'obbligo per i Comuni ad alto rischio di predisporre un piano emergenziale (legge n. 267/98), fino al più recente Dlgs n. 49/2010, che ha dato attuazione alla direttiva 2007/60/Ce per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico a

livello europeo.

Grazie, poi, all'assoggettamento di piani e programmi alle procedure di Vas (valutazione ambientale strategica), il rischio idrogeologico ha assunto sempre più rilevanza a livello di pianificazione urbanistica.

La necessità di tutelare il territorio, però, si scontra con l'altra faccia della medaglia, ovvero la necessità di semplificare le procedure amministrative, incluse quelle in materia edilizia.

Ci si riferisce in particolare alle modifiche introdotte dalla legge n. 134/2012 rispetto allo sportello unico per l'edilizia, che, attraverso la conferenza di servizi, è competente ad acquisire tutti gli atti preliminari di assenso necessari a completare l'istruttoria, inclusi quelli delle autorità preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio del patrimonio storico-artistico e, oggi, anche dell'assetto idrogeologico.

Ancor più rilevante la semplificazione introdotta dal Dl n. 69/2013 che ha esteso il silenzio assenso alle domande di permesso di costruire che non vengono concluse con provvedimento espresso motivato entro 30 giorni dal completamento della relativa istruttoria.

Per non parlare poi dell'intro-

duzione della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e Cia (comunicazione inizio lavori) anche in edilizia.

A seguito delle modifiche introdotte dal Collegato ambientale, tuttavia, le semplificazioni edilizie - così come quelle più generali introdotte al procedimento amministrativo (legge n. 241/90) - incontrano un ulteriore limite applicativo oltre a quelli già preesistenti relativi ad aspetti essenziali e primari, tra cui la tutela dell'ambiente, del paesaggio, nonché la salute e sicurezza delle persone.

Dal 2 febbraio scorso - data di entrata in vigore del Collegato ambientale, a tali aspetti essenziali si aggiunge anche il rischio idrogeologico, con conseguente maggior attenzione agli interventi su immobili interessati da vincolo idrogeologico (di fatto gran parte del patrimonio edilizio esistente).

L'attività edilizia libera (ossia senza titolo edilizio), ad esempio, deve comunque considerare e rispettare anche le previsioni normative e regolamentari comunali poste a tutela del rischio idrogeologico.

Gli interventi sottoposti a Dia, Scia o Cia (secondo le specifiche discipline regionali) devono ottenere preventivamente atti o pareri relativi all'assetto idrogeologi-

co laddove previsto dalla normativa applicabile. Ed è escluso il ricorso alle autocertificazioni o a attestazioni e asseverazioni da parte di tecnici abilitati.

Il permesso di costruire non si forma per silenzio assenso nel caso in cui, rispetto all'intervento in progettazione sussista un vincolo idrogeologico e non sia ottenuto il relativo parere favorevole (momento da cui iniziano a decorrere i 30 giorni per il silenzio assenso). Anzi, qualora venga rilasciato un parere negativo, la mancata formale conclusione del procedimento principale, comporta il rigetto della domanda di permesso di costruire.

L'equilibrio tra tutela del territorio e semplificazione edilizia, dunque, si fa sempre più precario, considerato che il rischio idrogeologico interessa una parte rilevante del nostro patrimonio immobiliare.

Da un lato, non possono essere sicuramente trascurati aspetti sempre più importanti per la tutela della collettività, dall'altro, le amministrazioni dovranno strutturarsi e operare in modo da non ostacolare o ritardare lo sviluppo sostenibile evadendo le richieste dei privati nei tempi di legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ITER

Per Dia, Cia e Scia non scatta il via libera con le semplici autocertificazioni o con le asseverazioni firmate dai tecnici abilitati



Procedure a confronto

Le autorizzazioni ai lavori necessarie con e senza vincolo idrogeologico

IMMOBILE SENZA VINCOLO IDROGEOLOGICO

IMMOBILE CON VINCOLO IDROGEOLOGICO

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

Non necessita di titolo abilitativo, ma deve rispettare la normativa urbanistica comunale, la normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, e le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004)

Deve rispettare la normativa urbanistica comunale, la normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, e le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004). In più deve rispettare la disciplina sul rischio idrogeologico (ad esempio: piano di assetto idrogeologico)

PERMESSO DI COSTRUIRE

L'istruttoria è completata entro sessanta giorni (con acquisizione pareri tramite sportello unico e conferenza di servizi). La conclusione del procedimento avviene entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali si ha silenzio assenso

I trenta giorni per la conclusione del procedimento decorrono dal rilascio dell'atto di assenso per gli aspetti idrogeologici. Altrimenti, decorsi trenta giorni, la domanda di permesso di costruire si intende respinta

DIA, SCIA E CIA

In caso di attività edilizia regolata da Dia (denuncia di inizio attività) Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e Cia (comunicazione inizio lavori) La conformità dell'intervento è dichiarata e asseverata nel titolo edilizio e i pareri possono essere sostituiti da autocertificazione, attestazioni e asseverazioni

Deve essere acquisito preventivamente il parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela dell'assetto idrogeologico (così come per aspetti di tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale)

Siti di interesse nazionale. Le decisioni passano da Palazzo Chigi al ministero

Ai privati l'iniziativa sul danno ambientale

Oltre all'intervento sulle procedure edilizie, il Collegato ambientale (legge n. 221/2015) riscrive le procedure e i criteri per la definizione transattiva del danno ambientale rispetto ai siti di interesse nazionale.

L'articolo 31, infatti, abroga la precedente disciplina (articolo 2 del D.L. n. 208/2008) - salvi i procedimenti per i quali si è già stato comunicato lo schema di contratto - e introduce un nuovo articolo (306 bis) al Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).

La nuova procedura - ad una prima lettura - parrebbe più semplice e snella di quella previgente, in quanto non è più prevista l'approvazione dello schema di transazione da parte della Presidenza del consiglio, bensì è il ministero dell'Ambiente a gestire la transazione, ottenendo il preventivo parere di Regione, Comuni e Ispra mediante conferenza di servizi, nonché il successivo parere di avvocatura dello Stato e Corte dei conti.

L'iniziativa, però, è sempre in mano al privato che avvia la procedura presentando una propria proposta che:

- individui gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;
- in caso di riparazione compensativa, tenga conto dei tempi della riparazione primaria o della riparazione complementare;
- se non è possibile risarcire risorsa con risorsa e servizio con

servizio, contenga una liquidazione del danno per equivalente economico;

- preveda un piano di monitoraggio in caso di inquinamento residuo;

■ tenga conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati;

- in caso di concorso di più soggetti, sia formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri;

- contenga idonee garanzie finanziarie.

Alcuni dei criteri transattivi destano qualche perplessità. In particolare, rimane la possibilità di quantificare il danno residuo per equivalente economico, possibilità che è stata messa in discussione in passato anche a livello europeo e che aveva portato problemi applicativi, tanto che questa possibilità, residuale, era stata limitata ai costi del mancato ripristino in forma specifica (legge n. 97/2013).

Ulteriori dubbi desta altresì la necessità di prevedere una proposta che consideri il danno ambientale cagionato anche da altri soggetti, con sostanziale ribaltamento del diritto di rivalsa dal ministero agli stessi privati proponenti la transazione.

La procedura, peraltro, deve sempre presupporre la pendenza di un giudizio e trova applicazione solo rispetto ai siti di interesse nazionale.

Cosa succede per gli altri siti non di interesse nazionale? Può il ministero definire transazioni anche rispetto a questi siti? E come? La risposta non è scontata. La recente novella, tuttavia, offre uno spunto di riflessione in più. Il nuovo articolo 306 bis (Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale) è stato inserito subito dopo l'articolo 306 (Determinazione delle misure per il ripristino ambientale), il quale prevede la possibilità per il ministero di valutare l'opportunità di un accordo con l'operatore interessato attraverso accordi sostitutivi di provvedimento (articolo 11 della legge n. 241/1990).

La conseguenzialità logica delle due norme e l'assonanza dei relativi titoli potrebbe portare a ritenere che anche per i siti non di interesse nazionale sia possibile definire accordi transattivi con il ministero attraverso accordi sostitutivi di provvedimento e, quindi, attraverso una procedura più elastica, salvo voler applicare analogicamente i principi stabiliti dall'articolo 306 bis. In tal caso, però, il rischio è che tali transazioni difficilmente possano andare a buon fine, soprattutto rispetto ad operatori e situazioni minori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Occupazione. È l'effetto della decontribuzione sui contratti stabili e del taglio dell'Irap: in flessione la componente non salariale

Il costo del lavoro cala dello 0,8%

Italia in controtendenza nell'Eurozona dove il dato medio cresce dell'1,3%

Claudio Tucci
ROMA

La decontribuzione sui contratti stabili e il taglio dell'Irap sulla componente lavoro iniziano a produrre i primi effetti: nell'ultimo trimestre del 2015 in Italia si è assistito a un calo del costo del lavoro: -0,8% sull'anno, il risultato migliore in tutta la zona Euro (a pari merito con Cipro). A scendere verso il basso è stata soprattutto la componente "nonsalariale", vale a dire tasse e contributi sociali, per effetto, come detto, dei robusti incentivi messi in campo dal governo: negli ultimi tre mesi dello scorso anno la componente "non salariale" si è ridotta del 2,1% (meglio di noi solo l'Olanda, con -8,2%). La componente "salariale", cioè stipendio e bonus, invece è scesa dello 0,2%, confermando una dinamica salariale sostanzialmente piatta che, nel nostro Paese, va avanti da anni.

Ma se si scende tra i settori produttivi il quadro italiano è più variegato. Nell'industria, per esem-

pio, la situazione è meno rosea: nel quarto trimestre 2015, il costo del lavoro è aumentato dello 0,4%, e a crescere è stata esclusivamente la componente salariale (+0,9%), mentre gli oneri sociali sono scesi dello 0,8% (si conferma, quindi, una situazione difficile in questo comparto visto che l'incremento delle retribuzioni non è dovuto a incrementi di produttività, che nella manifattura è al palo da anni). Nelle costruzioni e nei servizi invece il costo del lavoro, sempre nel periodo considerato, si è ridotto, rispettivamente, del 4,9% e dell'1,3% (e in entrambi i settori in tutte e due le componenti, salariale e non).

Nell'Eurozona, ci ha raccontato ieri Eurostat, il costo del lavoro è registrato in aumento dell'1,3% (nel terzo trimestre +1,1%). Negli ultimi tre mesi dell'anno, il paese con l'aumento più sensibile del costo del lavoro è risultato la Romania (+11,4%), seguito da Repubblica Ceca (+8,6%), Lettonia (+7,7%), Bulgaria (+5,8%), Slovac-

chia (+5,3%) e Austria (+5,2%). I cali più sensibili, oltre a Italia e Cipro (anche -0,8%), Olanda (-0,4%) e Lussemburgo (-0,1%).

Interessante è il confronto con i principali partner europei. In Germania, per esempio, il costo del lavoro, nel periodo in esame, è salito del 2,1% (+1,6% componente "salariale", +3,7% componente "nonsalariale"). In Francia l'incremento del "labour cost" è stato dell'1,3% (+1,6% salario, +0,4% tasse e contributi). Dinamiche simili anche in Spagna, con una crescita complessiva del costo del lavoro dell'1,5% (+2% salario, +0,1% componente non salariale).

In questo quadro l'Italia, con il suo -0,8%, mostra segnali incoraggianti. Con luci e ombre, però. La riduzione della componente "non salariale" del costo del lavoro è legata ai forti incentivi messi in campo dall'esecutivo: per la decontribuzione sui rapporti stabili sono stati investiti 1,8 miliardi nel solo 2015 (che arrivano a poco più di 11 miliardi nel triennio successivo). E anche l'incentivo sull'Irap

lavoro costa qualche miliardo. La decontribuzione, già quest'anno, si è ridotta (rispetto a quella in vigore nel 2015) e resta, quindi, da capire se palazzo Chigi proseguirà, come più volte annunciato, a ridurre strutturalmente il costo del lavoro sulle assunzioni a tempo indeterminato.

La frenata, poi, (-0,2%) della componente salariale si può leggere come una frenata nelle erogazioni dei bonus aziendali, e anche con la situazione di difficoltà nei rinnovi contrattuali a causa della bassa crescita (nella Pa, per esempio, si è fermi dal 2010).

Per l'economista del Lavoro, Carlo Dell'Aringa, «la riduzione del costo del lavoro è positiva. Ma ora va rilanciata la produttività». È «la direzione che stiamo prendendo», replica Marco Leonardi, consigliere economico del premier, Renzi: «Abbiamo reintrodotto la detassazione dei premi di risultato perché c'è un problema di salari statici. Non c'è dubbio che serve più ripresa, ma le azioni del governo stanno funzionando».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I SETTORI

Il ridimensionamento è stato determinato dall'andamento dei servizi e delle costruzioni mentre l'industria segnala un aumento dello 0,4%



CONCORRENZA**Authority, alle imprese conto da 410 milioni**

I contributi richiesti alle imprese per il funzionamento delle otto Autorità indipendenti ammontano a 411

milioni nel 2016. L'importo è identico a quello del 2015, anche se alcune Autorità hanno ritoccato le aliquote del prelievo obbligatorio per alcuni dei soggetti vigilati.

Intanto crescono i ricorsi contro questi tributi: nel mirino, Antitrust, Comunicazioni e Trasporti.

► pagina 15

Concorrenza. Grazie alla spending review sui costi avviata due anni fa si registrano solo lievi ritocchi anche se l'onere complessivo resta identico al 2015

Authority, alle imprese costano 410 milioni

Sempre più frequenti i ricorsi contro i contributi richiesti agli operatori dei mercati vigilati

Valeria Uva

Le Autorità indipendenti costano al sistema delle imprese vigilate oltre 400 milioni. Nel 2016, nonostante qualche lieve ritocco (soprattutto all'insù), la somma complessiva chiesta ai cosiddetti mercati vigilati ammonta a 411 milioni di euro, secondo i dati ricavati dai bilanci di previsione. Esattamente come l'anno scorso. Un risultato ottenuto grazie anche alla spending review sui costi che tutte le Authorities hanno avviato dal 2014. Ma verso questo contributo cresce comunque il malcontento e si moltiplicano i ricorsi di imprese e associazioni di categoria, alcuni anche vittoriosi.

Dal 2013 quasi tutte le Autorità indipendenti hanno perso i contributi pubblici e sono tenute per legge a finanziarsi con un prelievo (di fatto un tributo) dagli operatori del mercato su cui vigilano. Le norme fissano un tetto massimo nell'ambito del quale ogni anno le Authorities determinano le aliquote e le propongono al Mef o al Palazzo Chigi. Fanno eccezione solo la Commissione di vigilanza sugli scioperi e il Garante della privacy i quali, non avendo un vero e proprio "mercato di riferimento", vengono sostenuti grazie a contributi versati dalle "colleghe". In questo modo le Authorities ricevono i fondi necessari a regolamentare e a vigilare sull'effettiva apertura ed efficienza dei propri mercati. E se un'impresa opera su più mercati, deve versare a più Autorità.

Ma uno dei primi nodi è che le stesse leggi hanno previsto me-

canismi di prelievo non uniformi. Così ad esempio l'Antitrust e l'Autorità di regolazione dei trasporti prelevano in ragione del fatturato esposto nell'ultimo bilancio, mentre Consob, Agcom ed Autorità per energia, gas e acqua "tassano" i ricavi conseguiti nell'ultimo esercizio. L'Anticorruzione, invece, si finanzia con un meccanismo "a consumo": il prelievo scatta quando si partecipa a una gara di appalto (e a pagare è anche la pubblica amministrazione). E ancora: l'Ivass ha un meccanismo progressivo che si basa sulla raccolta premi di banche e assicurazioni. Sempre l'Antitrust, poi, deve fermarsi a una soglia massima di 300 mila euro di contribuzione. Mentre i Trasporti hanno una soglia minima: 6 mila euro di contributo, sotto la quale sono tutti esenti. Il meccanismo più complesso è quello della Consob che ha oltre 20 categorie di soggetti e società vigilate e dunque ha dovuto differenziare molto, puntando sia su quote fisse sia su aliquote variabili anche in proporzione alle attività ispettive previste di anno in anno. Così ad esempio nel 2016 i contributi richiesti alle banche subiranno aumenti intorno al 19%, mentre quelli da Sgr e assicurazioni del 4 per cento. Lievi ritocchi anche per l'Autorità delle comunicazioni che da quest'anno ha deciso di passare dall'1,15 per mille all'1,4 dei ricavi per gli operatori delle Tlc. Sempre l'Agcom è al momento in esercizio provvisorio di bilancio, perché non ha ancora certezze sull'entità dei contributi richiesti

al settore postale. Questi sono di competenza del Mise e il decreto che li stabilisce è atteso a breve in «Gazzetta».

Il contenzioso

Proprio sul fronte del servizio postale si è sviluppato un contenzioso con Agcom. A contestare il prelievo sono alcune aziende di logistica e spedizione aderenti a Confetra, che rifiutano l'assoggettamento a prelievo per la logistica dei pacchi sotto i 30 kg. Dopo una prima vittoria al Tar per gli anni 2012-2014, ora pende un'altra causa alla Corte di giustizia europea sulla questione più generale della natura giuridica di queste imprese.

Nei prossimi giorni, invece, dovrebbe essere resa nota la prima sentenza della commissione tributaria provinciale di Roma sul contributo all'Antitrust. A fare ricorso sono state le aziende del settore piastrelle: 22 in particolare le cause-pilota avviate con l'assistenza di Confindustria ceramica. Nel mirino c'è la natura stessa del prelievo tributario, sia perché gravante solo su una parte del mercato vigilato (le società con oltre 50 milioni di fatturato), sia perché con il tetto massimo di 300 mila euro si perderebbe anche la proporzionalità. I giudici tributari devono decidere se rinviare o no la questione alla Consulta. Dall'Antitrust fanno comunque notare che i ricorsi presentati finora non hanno avuto successo.

È invece già davanti alla Corte costituzionale il contributo che l'Autorità trasporti ha chiesto al

settore dell'autotrasporto. Il Tar Piemonte ha infatti accolto lo stop ai pagamenti chiesto da due associazioni, Anita e Confetra, per il 2014 e il 2015, e ha rinviato alla Consulta. «Noi siamo degli utenti delle infrastrutture di trasporto - sostiene il presidente di Anita, Thomas Baumgartner - non siamo né operatori, né gestori e quindi non dobbiamo rientrare tra i soggetti vigilati».

I pagamenti

Quelli delle aziende di autotrasporto sono per ora gli unici versamenti sospesi. E non per quest'anno. Le imprese della ceramica hanno prima versato e poi chiesto il rimborso all'Antitrust, impugnando il no al rimborso. Confindustria Ceramica, quindi, al momento prosegue a monitorare il contenzioso e spera in una rapida conclusione. Anche perché, appunto, nel frattempo le aziende continuano a pagare quello che secondo loro potrebbe rivelarsi un tributo non dovuto. Anche agli autotrasportatori potrebbero arrivare le richieste per il 2016. Ma Baumgartner insiste: «Consiglieremo di non pagare e siamo pronti a nuovi ricorsi». Secondo Anita «i contributi arrivano anche a 100 mila euro, nonostante il dimezzamento delle aliquote». Conti ancora più pesanti per via dell'incrocio dei prelievi li ha fatti Confetra. Secondo l'associazione tra Camera di commercio, Agcom, Trasporti e Antitrust le prime 30 imprese della logistica dovrebbero versare oltre 10 milioni ogni anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IVERSAMENTI

Prelievo sospeso solo per gli autotrasportatori
In attesa di una decisione
i 22 ricorsi supportati da Confindustria Ceramica

Il funzionamento

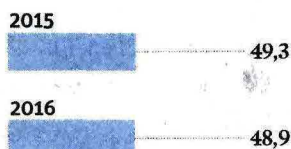
Il meccanismo di finanziamento delle Autorità indipendenti a carico delle imprese e dei professionisti (importi in milioni di euro)

A.N.AC.

ANAC

Per l'Autorità anticorruzione il finanziamento arriva dalle gare d'appalto di importo superiore ai 40mila euro e viene stabilito di anno in anno.

Pagano sia le Pa, sia i concorrenti in base al valore della gara stessa. Le società organismo di attestazione versano il 2% dei ricavi. Importi invariati nel 2016 rispetto al 2015

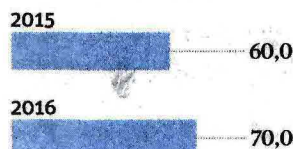


AGCM

ANTITRUST

La legge riconosce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un contributo da parte delle società di capitale con ricavi oltre i 50 milioni pari allo 0,08 per mille del fatturato.

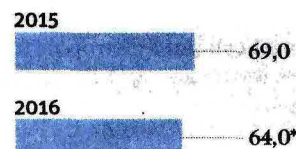
Per il 2015 e il 2016 l'Agcm ha ridotto l'aliquota allo 0,06 per mille del fatturato sempre con una soglia massima di legge per i versamenti pari a 300mila euro



AGCOM

COMUNICAZIONI

Il contributo è differenziato per settori (con esenzione per chi ha ricavi inferiori a 500 mila euro): gli operatori delle telecomunicazioni nel 2016 devono versare l'1,4 per mille dei ricavi (nel 2015 era 1,15); gli operatori dei servizi media (radio, tv ed editoria) versano il 2 per mille dei ricavi. Il settore postale versa, al massimo, l'1 per mille, ma le aliquote sono fissate dal Mise



(*) Escluso settore postale

COVIP

COVIP

Dai contributi versati ai fondi pensione dai datori di lavoro e dai lavoratori, Covip preleva lo 0,5 per mille dei flussi annuali. È prevista anche una quota determinata dal Ministero del Lavoro del contributo di solidarietà che i datori di lavoro versano agli enti di previdenza obbligatoria a valere sulle risorse per la previdenza complementare



CONSOB

CONSOB

Sono più di 20 le categorie vigilate da Consob. Ognuna versa una propria tariffa per lo più composta da quota fissa + variabile. Nel 2016 si registra una rimodulazione: + 19% per le banche e gli intermediari finanziari e + 4% per imprese di assicurazione ed Sgr. Immutate le quote di promotori (93 euro) e agenti di cambio (80 euro). Resta invariato il saldo complessivo

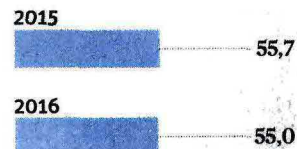


(**) Preconsuntivo

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

ENERGIA, GAS E ACQUA

La legge impone un contributo ai soggetti regolati che può arrivare a un massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio dell'anno precedente. Dal 2014, l'Autorità ha fissato l'aliquota per i settori elettrico e gas allo 0,28 per mille dei ricavi. L'aliquota per il settore idrico è sempre stata pari allo 0,25 per mille. Nel 2016 si va verso la riconferma di questi importi



ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

IVASS

Sono soggette al contributo persone fisiche e giuridiche e società iscritte al registro unico degli intermediari assicurativi. Per il 2015 il Mef ha confermato gli importi 2014 che sono così suddivisi: 51 euro per agenti e broker; 20 per i produttori; 277 per le persone giuridiche. Per le società si va dai 2.400 euro ai 10mila euro, in proporzione alla raccolta premi



Autorità di Regolazione dei Trasporti

TRASPORTI

La legge prevede un contributo per gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati pari a un massimo dell'uno per mille del fatturato in base all'ultimo bilancio approvato, con esenzione se il contributo è inferiore a seimila euro. Per il 2015 l'Autorità ha proposto un'aliquota dello 0,4 per mille che scende allo 0,2 per mille per autotrasporto e logistica. Invariati i contributi 2016



Nota: in assenza dei bilanci gli importi sono tratti dalle delibere contributive

Fonte: Elaborazione Sole 24 Ore su dati dei bilanci di previsione 2015 e 2016

LE STANGATE PIÙ FORTI SUI CITTADINI DI ROMA E DI NAPOLI

Tasse locali, in tre anni 7 miliardi di euro in più

La Uil: nel 2016
rischi per la Tari
e le addizionali
di sette Regioni

LUIGI GRASSIA

Il governo ha abolito la Tasi sulla prima casa nel 2016, ma intanto fra il 2013 e il 2015 il carico fiscale imposto da Letta e da Renzi sulle tasse locali è aumentato del 16,7%. Lo rivela un rapporto elaborato dall'ufficio studi della Uil sommando il peso di Imu, Tasi, addizionale comunale Irpef, addizionale regionale Irpef e Tari. In cifre assolute per queste tasse gli italiani avevano pagato 42 miliardi di euro nel 2013 e sono saliti a 49 miliardi nel 2015.

La stangata peggiore si deve alla seconda casa. Se una famiglia è proprietaria di un modesto appartamento di 80

metri quadrati ma in più possiede un altro immobile ha dovuto pagare l'anno scorso una media di 1969 euro per tributi dovuti al Comune e alla propria Regione. Rispetto a due anni prima, l'incremento in termini assoluti è stato di 308 euro. In particolare, per l'Imu/Tasi pagata sul secondo immobile l'esborso medio è stato di 937 euro (+72 euro in 2 anni) con punte di 1386 euro a Roma, 1220 a Milano e 1154 a Bologna. Per la Tasi sulla prima casa l'esborso medio è stato di 191 euro medi pro capite.

Roma è la città in cui il totale delle tasse locali è in assoluto il più alto, e questa è una doppia beffa per i cittadini, visto in che condizioni si trovano molti servizi. Rispetto ai circa 1970 euro della media nazionale, i romani hanno versato nel 2015 oltre 2700 euro, seguiti dai napoletani (e anche per loro il rapporto costi/benefici è intollerabile), dai torinesi e dai milanesi. «In definitiva - commenta il segretario confedera-

le della Uil Guglielmo Loy - se fra il 2013 e il 2015 a livello nazionale per 10 milioni di contribuenti la pressione fiscale è diminuita grazie agli 80 euro, la stessa cosa non si può dire degli altri 30 milioni di contribuenti, fra cui 10 milioni di lavoratori dipendenti e 15 milioni di pensionati. Per loro la pressione del fisco locale è aumentata del 18,5% erodendo paga e cedolini di pensione».

La Uil riconosce i benefici in arrivo dall'eliminazione della Tasi sulla prima casa, ma dice che il blocco degli aumenti delle tasse regionali e locali deciso dalla legge di stabilità «non autorizza a "stare sereni"» (allusione a un modo di dire di Renzi) «perché dal blocco sono esclusi gli aumenti della Tari e delle tariffe locali (asili nido, mense scolastiche, rette di ricovero) e perché sette Regioni, alle prese coi piani di rientro dai deficit sanitari, potrebbero aumentare le aliquote dell'Irpef regionale».

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

21 Mar 2016

Nuovo Codice, con le commissioni giudicatrici esterne rischio esplosione dei costi di gara

Giuseppe Latour

Rischio esplosione dei costi di gara con le nuove regole sulle commissioni giudicatrici. La polemica è rimasta sottotraccia nelle scorse settimane, ma a farla riemergere con forza ha pensato il presidente Anac Raffaele Cantone, nel corso della sua audizione in Parlamento. Il Codice appalti prevede che i commissari esterni, inseriti negli elenchi dell'Anticorruzione, vadano remunerati. Usarli per tutte le gare comporterebbe allora oneri pesanti, tanto che alcune grandi stazioni appaltanti hanno già protestato: lo stesso Cantone ha fatto riferimento a osservazioni in questo senso di Anas e Consip. Il decreto, quindi, individua una scappatoia: usare le commissioni esterne solo per il soprasoglia, la parte residuale del mercato (circa il 20% in numero). Per le altre gare si farà ricorso alle commissioni interne.

Una soluzione che non piace all'Authority e che, in sede di pareri, è ad alto rischio di ritocco. Intanto, si apre la seconda settimana di lavori parlamentari: l'appuntamento chiave è l'audizione del ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, fissata per mercoledì pomeriggio.

La questione viene affrontata all'articolo 77 del Codice. Qui si legge che per le aggiudicazioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le valutazioni andranno affidate a una commissione giudicatrice, composta da esperti: dovrà essere composta da un numero dispari di persone, non superiori a cinque. I commissari saranno scelti tra gli esperti iscritti negli albi dell'Anac, attraverso un sorteggio pubblico. Non sempre, però: la stazione appaltante, in caso di affidamenti sotto la soglia comunitaria (5,2 milioni per i lavori), può scegliere di nominare componenti scelti al suo interno. E potrà farlo anche in un secondo caso: le procedure di non particolare complessità.

Ricapitolando, allora, il Codice ha fissato una (doppia) scappatoia che depotenzia in maniera consistente la regola generale che avrebbe voluto tutto nelle mani dei commissari con il bollino dell'Anac. Poste queste due eccezioni, gran parte del mercato utilizzerà le commissioni individuate al suo interno. La scelta, che non ha nessun fondamento nella delega, ha una paternità ben precisa: alcune grandi stazioni appaltanti hanno chiesto di ammorbidire la norma. Tra queste, come riferito dallo stesso Cantone, ci sono Consip e Anac.

Il motivo è, principalmente, legato ai costi. "Le spese relative alla commissione – si legge nel Codice - sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante". La Pa, quindi, dovrà pagare i commissari esterni, nell'ambito di paletti tariffari prefissati dal ministero dell'Economia. Ai dipendenti pubblici, invece, "non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante". Quindi, le commissioni interne lavorano gratis. A questo problema finanziario, si somma anche una considerazione legata alla

qualificazione: alle grandi stazioni appaltanti andrebbe riconosciuta la possibilità di utilizzare le proprie commissioni, per ragioni di efficienza.

Su queste scelte, però, pendono i dubbi di Cantone. In questo modo, infatti, le commissioni Anac sarebbero di fatto relegate in un angolo. Il sottosoglia ingloba un terzo del mercato in valore e circa l'80% del numero di bandi di lavori. Escludendolo, si getta una pesante ombra sulla scelta, fatta dal Codice, di dare un ruolo centrale all'offerta economicamente più vantaggiosa. Senza contare che le commissioni interne alle stazioni appaltanti sarebbero, in molti casi, ad alto rischio di corruzione. "La scelta di dare centralità all'offerta economicamente più vantaggiosa non può prescindere da un meccanismo trasparente di selezione dei commissari esterni", è il ragionamento di Cantone.

Questi dubbi, come molte altre osservazioni che stanno venendo fuori in queste ore, entreranno nel parere unico che le commissioni Ambiente della Camera e Lavori pubblici del Senato stanno preparando in questi giorni. La scorsa settimana è servita a raccogliere i dossier dei diversi soggetti interessati e ad ascoltare l'audizione del presidente Anac. Questa settimana ruoterà attorno all'audizione del ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio che sarà ascoltato mercoledì pomeriggio. Ascoltato il ministro, la fase di raccolta delle osservazioni sarà conclusa e i due relatori, Raffaella Mariani e Stefano Esposito potranno procedere alla scrittura materiale del parere, che sarà approvato probabilmente già per fine marzo. E che, da quello che sta emergendo in questi giorni, sarà parecchio voluminoso.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

21 Mar 2016

Nuovo Codice/2. Avvalimento: l'ente appaltante può vietarlo per alcuni «compiti essenziali» indicati nel bando

Roberto Mangani

Il Decreto di riforma dedica alla disciplina dell'avvalimento il solo articolo 89, con alcune disposizioni che introducono significativi cambiamenti.

In alcuni casi le modifiche e gli aggiustamenti sono legati alla necessità di adeguamento ai più generali cambiamenti del sistema complessivamente considerato. In questa logica vanno lette, ad esempio, le nuove disposizioni in tema di dimostrazione dei requisiti da parte dell'impresa ausiliaria o di esclusione della stessa dalle gare.

Maggiormente significative, anche se circoscritte, sono invece le modifiche relative alle limitazioni di utilizzo dell'istituto, alle modalità di prova della messa a disposizione delle risorse e dei mezzi da parte dell'impresa ausiliaria a favore dell'impresa principale e alle verifiche da svolgere in fase esecutiva in merito all'effettivo impiego di tali risorse e mezzi.

Per alcune delle modifiche introdotte relative ai limiti generali e specifici per l'utilizzo dell'avvalimento, il Decreto riproduce in maniera pressoché identica le corrispondenti disposizioni contenute nella direttiva comunitaria, senza peraltro offrire alcuna chiave di lettura delle stesse. Per quelle inerenti le verifiche da svolgere in fase esecutiva il legislatore delegato ha invece dato puntuale applicazione alle indicazioni riportate nella legge delega.

UTILIZZO IN RELAZIONE ALLA QUALIFICAZIONE RINVIATO ALLE LINEE GUIDA ANAC

In linea generale va evidenziato che, rispetto alla disciplina ad oggi vigente, non sono più presenti le specifiche disposizioni – in realtà molto ridotte – relative alle modalità di utilizzo dell'avvalimento in relazione ai sistemi di qualificazione, attualmente contenute nell'articolo 50 del D.lgs. 163/2006. Si tratta in realtà di una diversità più formale che sostanziale, considerato che è comunque previsto che in sede di definizione del sistema di qualificazione dei lavori l'ANAC, nel dettare le relative linee guida, debba stabilire anche "i casi e le modalità di avvalimento". In sostanza la definizione delle modalità di utilizzo dell'istituto in relazione al sistema di qualificazione dei lavori viene eliminata dalla normativa primaria per essere rinviata all'attività regolatoria dell'ANAC.

La disciplina dell'avvalimento contenuta nel Decreto di riforma si concentra quindi sul ricorso all'istituto in relazione alla singola gara; l'analisi di tale disciplina va condotta anche attraverso un raffronto con le disposizioni ad oggi contenute nell'articolo 49 del D.lgs. 163 al fine di evidenziare da un lato le principali novità e dall'altro gli elementi di continuità.

I LIMITI ALL'UTILIZZO DELL'AVVALIMENTO: FACOLTÀ' DELLE STAZIONI APPALTANTI DI ESCLUDERLO

Una delle novità più rilevanti riguarda la facoltà che viene riconosciuta alle stazioni appaltanti di escludere in determinati casi il ricorso all'avvalimento. Il comma 4 dell'articolo 89 stabilisce infatti che per gli appalti di lavori e servizi, nonché per le operazioni di posa in opera e

installazione nell'ambito di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni "compiti essenziali" debbano essere svolti direttamente dall'offerente. Nonostante la norma faccia riferimento alla svolgimento di determinati compiti e quindi alla fase esecutiva dell'appalto, il suo inserimento nella disciplina dell'avvalimento sta a significare che l'offerente deve possedere in proprio la qualificazione relativa ai suddetti compiti, non essendo quindi ammessa la possibilità che si avvalga di un'impresa ausiliaria, ricorrendo ai requisiti della stessa.

La norma riproduce in maniera testuale la previsione contenuta nella Direttiva UE 2014/24 (articolo 63, comma 2). Non viene tuttavia offerta alcuna chiave interpretativa per identificare quali possano essere i "compiti essenziali" per i quali si può precludere il ricorso all'avvalimento e la conseguente esecuzione da parte dell'impresa ausiliaria. Specie per i lavori, caratterizzati da una unitarietà di esecuzione, non appare agevole individuare "compiti essenziali" che possano essere incorporati dall'insieme complessivo delle prestazioni per sancirne l'obbligo di esecuzione diretta da parte dell'appaltatore principale.

Occorrerà verificare se qualche indicazione sul punto verrà offerta dalle linee guida che saranno emanate dall'ANAC. Almeno fino a tale momento, l'onere di individuare tali "compiti essenziali" è destinato a gravare sulle singole stazioni appaltanti, che ne dovranno comunque dare preventiva evidenza nei documenti di gara.

LIMITI SPECIFICI ALL'UTILIZZO DELL'AVVALIMENTO: NO PER I LAVORI SUPER-SPECIALISTICI

Accanto a questa limitazione di carattere generale vi sono poi altri due limiti specifici all'utilizzo dell'avvalimento. Il primo consiste nel divieto di ricorrervi al fine di soddisfare l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del D.lgs. 152/2006 (comma 10). Tale divieto – peraltro già previsto nella disciplina vigente – comporta quindi che i soggetti che partecipano alle gare per le quali è richiesta tale iscrizione devono necessariamente possederla in proprio.

Il secondo limite è invece contenuto nel comma 11 e rappresenta una novità rispetto alla disciplina vigente. Esso riguarda i lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica inseriti nell'ambito di un appalto più complesso, qualora il loro valore sia superiore al 15 % dell'importo totale dei lavori. Si tratta delle strutture, impianti e opere speciali (comunemente definite opere superspecialistiche) la cui concreta individuazione è rinviata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per queste opere che superano la soglia del 15% sopra indicata non è ammesso il ricorso all'avvalimento. Questa limitazione, a differenza della precedente, non è rimessa alla scelta discrezionale del singolo ente appaltante, trattandosi di un divieto assoluto esplicitamente fissato dalla norma. Si deve ritenere che fino all'emanazione del decreto ministeriale l'indicazione di tali opere possa essere operata in autonomia dall'ente appaltante, che peraltro potrà fare riferimento – almeno come criterio interpretativo – all'individuazione di tali opere oggi contenuta, sia pure ad altri fini, nell'articolo 107, comma 2 del DPR 207/2010.

I REQUISITI OGGETTO DI AVVALIMENTO

Sotto questo profilo viene confermato il principio generale – peraltro di derivazione comunitaria – secondo cui possono essere oggetto di avvalimento tutti i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (comma 1).

Si tratta dei tradizionali requisiti di qualificazione puntualmente elencati all'articolo 83 del Decreto di riforma. Rispetto alla disciplina vigente non è esplicitamente indicata, quale requisito oggetto di possibile avvalimento, l'attestazione SOA. Si tratta però di una diversità più formale che sostanziale, posto che nell'ambito dei requisiti elencati all'articolo 83, cui il comma 1 fa riferimento al fine di delimitare l'ambito di operatività dell'avvalimento, è esplicitamente ricompresa l'attestazione SOA.

Via libera al nuovo Codice che manda in soffitta la legge Obiettivo. Funzionerà?

Appalti, punto e a capo

DI ROBERTO MILIACCA

Chissà se il 2016 potrà essere definito l'anno zero degli appalti pubblici. Con l'approvazione, pochi giorni fa, da parte del governo, del nuovo «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», che manda in soffitta la legge Obiettivo di berlusconiana memoria, il settore, almeno sulla carta, dovrebbe diventare più semplificato e trasparente. Come spiega, in una nota, Palazzo Chigi, quella appena varata «è una disciplina autoapplicativa. Non prevede infatti, come in passato, un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma l'emanazione di linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del ministro delle Infrastrutture su proposta dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Le linee guida, quale

strumento di soft law, contribuiranno ad assicurare la trasparenza, l'omogeneità e la speditezza delle procedure e fornire criteri unitari. Avranno valore di atto di indirizzo generale e consentiranno un aggiornamento costante e coerente con i mutamenti del sistema». Tra le novità che riguardano le professioni legali, l'introduzione di un nuovo rito abbreviato in camera di consiglio sull'impugnativa dei motivi di esclusione, e la disciplina di ben sei rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale. Affari Legali questa settimana ha chiesto a un gruppo di avvocati esperti nel settore di dare un primo giudizio sul pacchetto normativo appena approvato dal governo. E tutti concordano su una cosa: speriamo che sia la volta buona, e che la disciplina sia chiara e stabile nel tempo. Perché probabilmente è solo questa l'unica riforma che può funzionare: quella capace di creare certezza del diritto.



economia
italiana

**Incentivi
più risorse
ma le imprese
faticano
a trovarle**

Christian Benna
a pagina 20

Aiuti alle imprese, tornano i soldi online c'è il manuale per richiederli

GLI STANZIAMENTI SONO AUMENTATI DAL 2014 DOPO UN TRIENNIO DI CALO. MA IL MISE HA SCOPERTO CHE PIÙ DELLA METÀ DELLE AZIENDE NON NE CONOSCE L'ESISTENZA E CHE I PICCOLI IMPRENDITORI HANNO AUTOFINANZIATO DUE INVESTIMENTI SU TRE. E HA DECISO DI REALIZZARE UNA GUIDA E METTERLA ONLINE

Christian Benna

Milano

Incentivi alle imprese, si volta pagina. Dopo un quadriennio di aiuti col contagocce (da 5 miliardi del 2009 si è passati a 3,2 miliardi del 2013), tornano a crescere le agevolazioni a sostegno del tessuto produttivo. Già nel 2014 si è registrato un aumento delle concessioni (+20%) e del monte erogato (+3%) per un totale di 3,3 miliardi di euro. E le risorse a disposizione dovrebbe essere maggiori anche per 2015 e 2016. Ma non è soltanto una questione di quantità di soldi. Perché negli ultimi anni la strategia degli incentivi si è dispersa in mille rivoli di interventi, senza riuscire a incidere a livello di politica industriale. Nelle intenzioni del Ministero dello sviluppo economico (Mise) c'è l'idea di proporre un pacchetto di aiuti sempre più integrato per spingere il rinnovamento tecnologico delle imprese e la ripresa degli investimenti. Perno dell'azione è il fondo di garanzia delle Pmi, che ha concesso - dal 2009 al 2014 - 32 miliardi di garanzia attivando 53 miliardi di finanziamenti e che per il 2016 avrà a disposizione altri 700 milioni di euro.

Attorno a questo baluardo anti credit crunch si stanno costruendo misure per far ripartire il motore degli investimenti produttivi. Basti pensare alla Nuova Sabatini, la normativa che sostiene l'acquisto di beni strumentali, che ha ancora a disposizione 2 miliardi di finanziamenti, al maxi-ammortamento su impianti e macchinari e al bonus investimenti per il Mezzogiorno. I modelli da seguire sono quelli della Germania con il suo piano di Industrie 4.0 e della legge Macron in Francia che amplia la deducibilità degli investimenti industriali. In questi anni di crisi gli investimenti in Italia si sono fermati. Secondo la Cgia di Mestre dal 2007 al 2014 la spesa per nuovi impianti e macchinari è precipitata del 28%, con una variazione negativa di 24 miliardi di euro. E il Consiglio Nazionale delle Ricerche stima che solo un'azienda su dieci ha in cantiere progetti in sviluppo e innovazione. Insomma, a tirare i remi in barca si dice addio alla competitività e ai tentativi di cogliere la ripresa. Il Mise ha provato ad analizzare quelle imprese che invece continuano ad investire: un paniere di mille Pmi eccellenti che sono riuscite a vincere la crisi aumentando la spesa per il rinnovamento tecnologico dei processi produttivi. Ebbene, ciò che è emerso che per questi coraggiosi capitani d'impresa, due investimenti su tre (per un valore di circa l'8% dei ricavi) sono autofinanziati. L'80% delle imprese afferma di operare singolarmente e di muoversi in maniera del tutto isolata; inoltre più della metà non ha mai sentito parlare di incentivi e agevolazioni pubbliche. Da qui nasce l'iniziativa

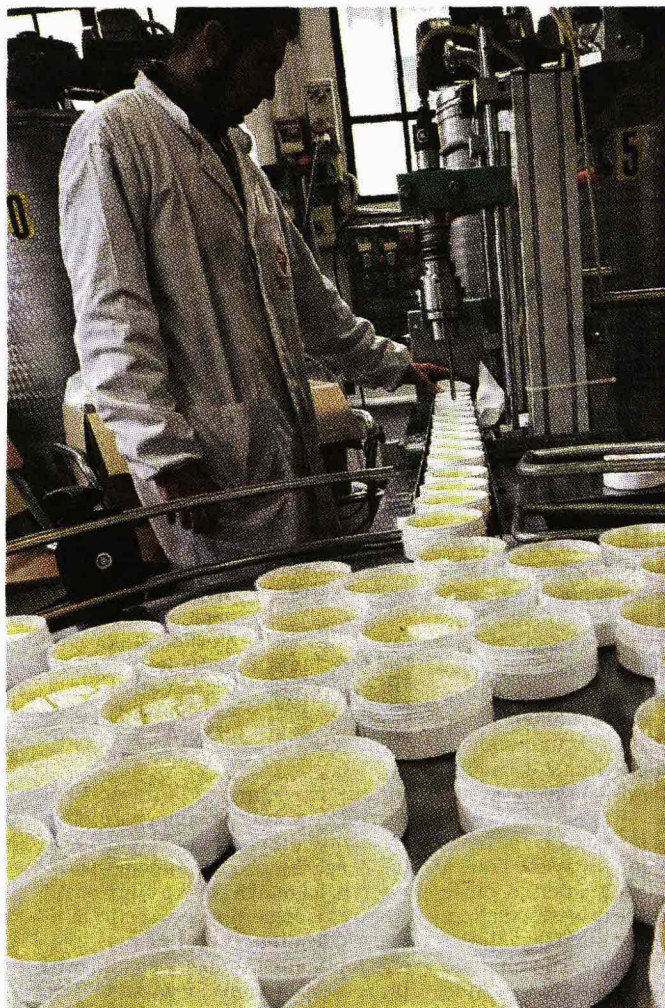
di concentrare gli sforzi di finanzia agevolata pubblica su innovazione tecnologica e investimenti per migliorare la produttività e soprattutto chiarire le opportunità a disposizione.

Intanto il Mise sta per lanciare un *handbook* degli incentivi, un manuale unico in cui sono spiegate le agevolazioni a disposizione. Due sono le sezioni: nella prima sono presenti tutte le risorse e le misure a sostegno attualmente fruibili dalle imprese, suddivise in quattro macro aree di intervento (Competitività, Innovazione, Efficienza energetica, Internazionalizzazione); la seconda parte riguarda le agevolazioni concluse su cui il ministero sta pensando un rifinanziamento. Spiega Carlo Sappino direttore generale del Mise: «Innovazione, investimenti produttivi e accesso al credito. Questi sono i temi rilevanti su cui puntiamo per far rimettere in moto il tessuto industriale. Dalle indagini che abbiamo condotto c'è ancora poca conoscenza da parte delle imprese delle opportunità di sostegno». Certo, l'Italia rimane fanalino di coda nel sostegno alle imprese. Secondo le ultime rilevazioni la Francia è il paese più generoso con 14 miliardi di aiuti, a cui seguono la Germania (a quota 13 miliardi), il Regno Unito (4,6), e la Svezia (3,4 miliardi). Ma l'obiettivo ora non è tanto innalzare a dismisura il tetto di spesa quanto concentrare gli sforzi su temi specifici di politica industriale. E il 2016 si profila come il banco di prova del cambio di rotta facendo perno sulle misure della Nuova Sabatini, credito d'imposta e il maxi ammortamento. «La nuova Sabatini - spie-

ga Carlo Sappino - è orientata all'acquisto di macchinari e impianti. Tre miliardi di euro sono stati già concessi ma il plafond è di 5 miliardi. Ci immaginiamo quindi una ripresa degli investimenti che rimettano in moto tutta la filiera industriale».

Gli interventi ad oggi a sostegno dell'acquisto di beni strumentali hanno coinvolto 7.298 imprese, per un investimento medio di 280 mila euro. Oltre il 70% dei finanziamenti riguarda il nord d'Italia, il 15% il centro e l'11% il sud e le isole. Per riequilibrare le misure a sostegno del Mezzogiorno c'è il nuovo credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo che prevede un bonus di investimenti (fino a 15 milioni di euro) per chi investe nel sud della penisola. L'altro capitolo riguarda il maxi ammortamento, ovvero la misura che dovrebbe avere una dotazione di 600 milioni di euro e che innalza al 140% gli ammortamenti per l'acquisto di macchinari. «Sono stati fatti molti passi avanti in questi anni - dice Francesco Lazzarotto, new project development manager di Warrant Group, società di Correggio che accompagna le imprese nei progetti di finanzia agevolata - sono nati i cluster dei vari settori industriali. E i bandi di gara per assegnare le risorse cercano di premiare quelle imprese che si mettono in rete e condividono i risultati della ricerca. Serve però un maggior coordinamento tra ministeri e Regioni. Sono due anni aspettiamo il piano della ricerca da parte del Miur. E queste lungaggini scoraggiano le imprese: ne ho viste tante che in attesa di un decreto cancellano investimenti già previsti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



[[I PROTAGONISTI]]



1



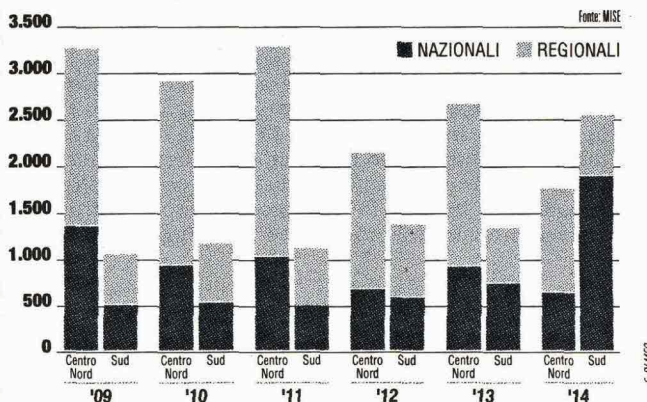
2

Qui accanto, Il ministro allo Sviluppo Economico **Federica Guidi**. Sopra, il direttore generale del ministero per lo Sviluppo economico **Carlo Sappino** (1) e il presidente della Piccola Industria di Confindustria **Alberto Baban** (2)



GLI AIUTI PER LE IMPRESE

Agevolazioni concesse per ripartizione territoriale e livello di governo, in milioni di euro



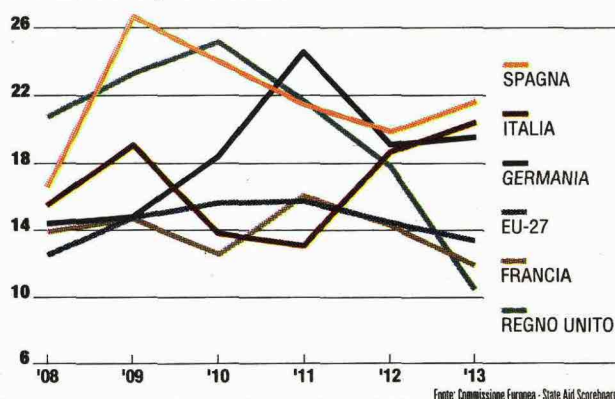
I SETTORI DI INTERVENTO

In milioni di euro, 2014



INNOVAZIONE, RECUPERO ITALIANO

In % sul totale degli aiuti di Stato



il Quotidiano Immobiliare

TV

18/03/2016

De Albertis (ANCE): scommettiamo sull'Italia
Sta cambiando il modo di fare immobiliare



Cannes • Al **MIPIM** c'è tanta voglia di fare. Lo ha notato anche **Claudio De Albertis**, presidente dell'**ANCE**, intervistato da **ilQI** alla manifestazione di Cannes. Il presidente dei costruttori afferma che l'Italia è tornato a essere un Paese in cui la gente ha voglia di scommettere: siamo davanti a una grande trasformazione del modo di fare attività immobiliare e questo lo stanno capendo anche gli attori nostri connazionali.